SENTENZA DELLA CORTE (seconda sezione)
8 dicembre 1987 *

Nel procedimento 42/86,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del trattato CEE, dalla Cour de cassation della Repubblica francese (sezione commerciale) nella causa dinanzi ad essa pendente fra

Direttore generale delle dogane e delle imposte indirette,

e

Artimport e altri,

domanda vertente sull'interpretazione delle sottovoci 39.07 E IV e 42.02 B della tariffa doganale comune,

LA CORTE (seconda sezione),

composta dai signori O. Due, presidente di sezione, K. Bahlmann e T. F. O'Higgins, giudici,

avvocato generale: C. O. Lenz
cancelliere: D. Louterman, amministratore

viste le osservazioni presentate:

— per la società Artimport e la società Nouvelle de transit et de courtage (SNTC) Tramar, ricorrenti nella causa principale, dall'avv. J. M. Leonelli, del foro di Parigi,

— per il governo spagnolo, dal sig. F. Mansito Caballero, direttore generale di coordinamento giuridico e istituzionale comunitario, nella fase scritta, e dal sig. D. F. J. Conde de Saro, nella fase orale, in qualità di agente,

* Lingua processuale: il francese.

— per la Commissione delle Comunità europee, dal sig. X. Yataganas, membro del suo ufficio legale, in qualità di agente,

vista la relazione d'udienza e in seguito alla fase orale del 9 giugno 1987,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 23 settembre 1987,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 Con ordinanza 11 febbraio 1986, pervenuta alla Corte il 14 febbraio successivo, la Cour de cassation della Repubblica francese (sezione commerciale) ha sollevato, a norma dell'art. 177 del trattato CEE, una questione pregiudiziale vertente sull'interpretazione delle sottovoci 39.07 E IV e 42.02 B della tariffa doganale comune (in prosieguo: « TDC »).

2 La questione è stata sollevata nell'ambito di una lite fra il direttore generale delle dogane e delle imposte indirette (in prosieguo: « l'attore ») e la società Artimport, con sede in Parigi (in prosieguo: « la convenuta »), avente ad oggetto la classificazione da parte dell'attore di valige e valigette portadocumenti nella sottovoce 39.07 E IV.

3 Il 23 maggio 1979 la convenuta importava da Taiwan valige e valigette portadocumenti che aveva dichiarato come rientranti sotto nella sottovoce 42.02 B della TDC. L'attore esigeva il pagamento di dazi doganali per un importo di FF 32 708,18, motivando che le valige e valigette portadocumenti di cui trattasi rientravano nella sottovoce 39.07 E IV della TDC, in considerazione del fatto che esse devono la loro rigidità al materiale di cui sono fatte e non ad un'anima.

4 In seguito, l'attore adiva la commission de conciliation et d'expertise douanière, la quale decideva che le merci rientravano nella sottovoce 42.02 B; l'attore adiva il tribunal de grande instance il quale decideva che le merci andavano classificate nella sottovoce 39.07 E IV. La convenuta adiva in appello la Cour d'appel de

Rouen secondo la quale la classificazione corretta era la 42.02 B. L'attore proponeva ricorso in cassazione, sostenendo che la rigidità delle valige di « materie plastiche artificiali » era stata ottenuta mediante formatura o pressaggio sotto vuoto, non già mediante una qualsiasi anima e che le valige rientravano quindi nel capitolo 39; per contro, gli articoli da viaggio « in fogli di materia plastica » rientravano nella voce 42.02. Di conseguenza, le valige di cui trattasi dovevano essere classificate come lavori di « materie plastiche artificiali » (sottovoce 39.07 E IV).

5 La Cour de cassation ha sospeso il giudizio ed ha sottoposto alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

« Se, alla data del 23 maggio 1979, il regolamento del Consiglio 17 dicembre 1970, n. 1/71, dovesse essere interpretato nel senso che valige e " valigette portadocumenti " prodotte con materie plastiche in fogli (stirene, butadiene e acrilo-nitrile), rese rigide mediante formatura o pressaggio senza che la rigidità sia ottenuta per mezzo di un'anima, rientrassero, in quanto merci originarie di Taiwan importate in uno Stato membro della Comunità, vuoi nella sottovoce 39.07 E IV, vuoi nella sottovoce 42.02 B, vuoi in un'altra voce della tariffa doganale comune. »

6 È opportuno ricordare che la TDC distingue le « materie plastiche artificiali (...) e lavori in tali sostanze » (capitolo 39) dagli « oggetti da viaggio (...) e simili contenitori, di cuoio o di pelli, naturali, artificiali o ricostituiti, di fibra vulcanizzata, di materia plastica artificiale in fogli, di cartone o di tessuti » (voce 42.02). Nell'ambito del capitolo 39, oltre alle merci elencate nelle sottovoci da E I a E III, la sottovoce 39.07 E IV comprende i lavori di materie delle voci da 39.01 a 39.06 che non siano compresi nelle precedenti voci di tale capitolo o che non figurino in altri più specifici capitoli della TDC.

7 Per una più ampia esposizione degli antefatti, del procedimento e dei mezzi ed argomenti delle parti, si rinvia alla relazione d'udienza. Questi aspetti del fascicolo vengono qui di seguito riprodotti solo nella misura necessaria per il ragionamento della Corte.

Sulla questione sollevata

8 In via preliminare, è opportuno rilevare che il regolamento in vigore all'epoca dei fatti oggetto della causa principale non era il regolamento di cui parla la Cour de cassation nella sua questione, bensì il regolamento del Consiglio 27 novembre 1978, n. 2800 (GU L 335, pag. 1), il quale contiene la tariffa doganale vigente nel suddetto periodo.

9 La Commissione, come pure il regno di Spagna, osservano che merci come quelle di cui si parla nella questione hanno dato luogo ad un parere di classificazione del comitato per la nomenclatura del consiglio per la collaborazione doganale in data 29 aprile 1967. Tale parere, che conclude nel senso che dette merci rientrano nella sottovoce 39.07, è motivato col fatto che, per quanto riguarda le materie plastiche, la voce 42.02 nomina solo i fogli e non può quindi comprendere lavori prodotti mediante formatura o formatura sotto vuoto. Questa classificazione sarebbe confermata da un altro parere del comitato per la nomenclatura della TDC, il quale ha pure deciso la classificazione degli oggetti come quelli in esame nella voce 39.07.

10 Come la Corte ha ripetutamente affermato, i pareri del comitato per la nomenclatura costituiscono mezzi rilevanti per garantire l'uniforme applicazione della TDC da parte delle autorità doganali degli Stati membri e in quanto tali possono considerarsi come mezzi validi per l'interpretazione della TDC. Cionondimeno, tali pareri non hanno giuridicamente forza cogente, di guisa che, ove occorra, si deve accertare se il loro tenore sia conforme alle stesse disposizioni della TDC e non ne modifichi la portata. Ai fini dell'interpretazione delle voci doganali contemplate nel caso di specie, si deve pure tener conto delle note esplicative ad esse afferenti.

11 Si desume dalla stessa lettera della voce 42.02 che questa comprende unicamente gli oggetti ivi enumerati nel testo ed i contenitori analoghi. Le note CCD relative alla voce 42.02 indicano che detta voce comprende gli oggetti che « possono essere flessibili, per mancanza di supporto rigido (articoli di marocchineria), o rigidi, a causa della presenza di un supporto su cui viene applicato il materiale che costituisce la guaina o l'involucro (oggetti di astucceria) ». Orbene, la voce 42.02 nomina solo gli « oggetti da viaggio (...) in fogli di materie plastiche artificiali ».

12 Le valige e valigette portadocumenti come quelle di cui si tratta nel caso in esame sono prodotte con placche rigide di materia plastica artificiale, formate successivamente. Secondo le note del CCD relative alla voce 39.07, « questa voce comprende, inoltre, una grandissima varietà di altri oggetti finiti o meno ottenuti mediante stampaggio, formatura, incollaggio o con altri procedimenti ». Inoltre, queste stesse note indicano che la voce 39.07 non comprende « gli oggetti da viaggio (valige, bauletti, ecc.) (...) e contenitori analoghi ottenuti da materie plastiche in fogli e compresi nella voce 42.02 ».

13 Da quanto precede risulta che il criterio determinante per la classificazione nella voce 39.07 è il metodo di fabbricazione degli oggetti, mediante formatura sotto vuoto. Sono, per contro, compresi nella voce 42.02 soltanto gli oggetti da viaggio di « fogli di materie plastiche artificiali ». Questa interpretazione è in particolare conforme alle esigenze della classificazione in base alle caratteristiche e proprietà obiettive delle merci, descritte nella voce della TDC e dalle note delle sezioni o dei capitoli.

14 Di conseguenza, la questione sollevata dalla Cour de cassation va risolta dichiarando che, alla data del 23 maggio 1979, il regolamento del Consiglio 27 novembre 1978, n. 2800, andava interpretato nel senso che valige e valigette portadocumenti prodotte con materie plastiche in fogli (stirene, butadiene e acrilo-nitrile), rese rigide mediante formatura o pressaggio, senza che la rigidità sia ottenuta per mezzo di un'anima, rientravano, in quanto merci originarie di Taiwan importate in uno Stato membro della Comunità, nella sottovoce 39.07 E IV della tariffa doganale comune.

Sulle spese

15 Le spese sostenute dalla Commissione delle Comunità europee e dal governo spagnolo, che hanno sottoposto osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale, il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Per questi motivi,

LA CORTE (seconda sezione),

pronunziandosi sulla questione sottopostale dalla Cour de cassation della Repubblica francese (sezione commerciale), con ordinanza 11 febbraio 1986,

dichiara:

Alla data del 23 maggio 1979, il regolamento del Consiglio 27 novembre 1978, n. 2800, andava interpretato nel senso che valige e valigette portadocumenti prodotte con materie plastiche in fogli (stirene, butadiene e acrilo-nitrile), rese rigide mediante formatura o pressaggio, senza che la rigidità sia ottenuta per mezzo di un'anima, rientravano, in quanto merci originarie di Taiwan importate in uno Stato membro della Comunità, nella sottovoce 39.07 E IV della tariffa doganale comune.

Due Bahlmann O'Higgins

Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, l'8 dicembre 1987.

Il cancelliere

P. Heim

Il presidente della seconda sezione

O. Due